SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 149° — Numero 251

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 25 ottobre 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª **Serie speciale:** *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 20 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2009. Contemporaneamente vengono inviate le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 26 gennaio 2009 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 22 febbraio 2009.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2009 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 235

Ministero della giustizia

DECRETO 29 settembre 2008.

Nuova strutturazione dei modelli informatici relativa all'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile.

08A07490

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 236

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo

PROVVEDIMENTO 14 ottobre 2008.

Disciplina per la tenuta dei registri assicurativi di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private. (Regolamento n. 27).

08A07727

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 6 agosto 2008, n. **165.**

Regolamento concernente le modalità di concessione dell'agevolazione prevista dal punto 15 della tabella *A* allegata al testo unico delle accise, approvato con il decreto legislativo n. 504/1995, per l'impiego del GPL negli impianti centralizzati per usi industriali.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 24 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, che contiene disposizioni per la disciplina dell'impiego dei prodotti energetici in usi agevolati;

Visto il punto 15 della tabella *A* allegata al predetto decreto legislativo n. 504 del 1995 che prevede l'applicazione di un'aliquota ridotta di accisa per i gas di petrolio liquefatti utilizzati negli impianti centralizzati per usi industriali;

Visto l'articolo 26, comma 3, del predetto decreto legislativo n. 504 del 1995, nel quale sono individuati taluni impieghi del gas naturale da considerare industriali;

Vista la nota (2) alla citata tabella *A* che estende tale individuazione ai medesimi usi dei gas di petrolio liquefatti utilizzati negli impianti centralizzati per usi industriali;

Visto l'articolo 67 del predetto decreto legislativo n. 504 del 1995 che prevede che con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le norme regolamentari di attuazione del testo unico delle accise, anche con riferimento alla concessione delle agevolazioni;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 23 del decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, con il quale è stato istituito il Ministero dell'economia e delle finanze attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, bilancio e programmazione economica e delle finanze;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 26 gennaio 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 29 giugno 1972, che stabilisce norme per l'applicazione del beneficio fiscale previsto, in materia di imposta di fabbricazione sui gas di petrolio liquefatti, dall'articolo 16 della legge 15 dicembre 1971, n. 1161;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 maggio 2008;

Vista la nota n. 3-7942/UCL, del 1° luglio 2008, con la quale è stata fatta la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. I gas di petrolio liquefatti denaturati, utilizzati negli impianti centralizzati per usi industriali, sono sottoposti ad accisa con l'applicazione dell'aliquota ridotta prevista dal punto 15 della tabella *A* allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, d'ora in avanti denominato «testo unico delle accise», secondo le modalità stabilite dalle disposizioni del presente regolamento.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si adottano le seguenti definizioni:

a) GPL: i gas di petrolio liquefatti;

b) impianto centralizzato: l'impianto centralizzato per esclusivo uso industriale del GPL collegato ad almeno due apparecchiature di utilizzazione, di tipo industriale, funzionanti a GPL e alimentato da uno o più serbatoi fissi di pertinenza della capacità complessiva non inferiore a 10 metri cubi ovvero, mediante un unico punto di presa, da una rete canalizzata di distribuzione di GPL per uso combustione;

c) GPL agevolato: il GPL, denaturato secondo le formule e le modalità stabilite ai sensi dell'articolo 24-*bis* del testo unico delle accise dal direttore dell'Agenzia delle dogane e impiegato per usi industriali negli impianti centralizzati, a cui è applicabile l'agevolazione di cui all'articolo 1, comma 1, del presente regolamento;

d) ufficio competente: l'Ufficio delle dogane territorialmente competente in base all'ubicazione dell'impianto centralizzato;

e) soggetto esercente la rete: il soggetto esercente una rete canalizzata di distribuzione di GPL che effettua forniture di GPL agevolato anche ad impianti centralizzati, alimentati dalla medesima rete, ammessi al beneficio di cui all'articolo 1, comma 1, del presente regolamento;

f) regolamento n. 210/1996: il regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 25 marzo 1996, n. 210, e successive modificazioni.

Art. 3.

Modalità di ammissione all'agevolazione

1. Il soggetto titolare di un impianto centralizzato che intende usufruire dell'applicazione dell'aliquota ridotta prevista dall'articolo 1, comma 1,

presenta all'Ufficio competente una istanza, redatta in duplice esemplare, contenente le indicazioni seguenti:

a) la denominazione e sede legale della ditta, le generalità del soggetto che ne ha la rappresentanza legale o negoziale, l'attività svolta, la partita IVA, l'ubicazione dell'impianto;

b) il tipo e le caratteristiche tecniche degli apparecchi di utilizzazione;

c) il tipo e le caratteristiche dei congegni applicati per la misurazione del GPL;

d) gli estremi delle eventuali autorizzazioni necessarie per l'esercizio dell'impianto centralizzato;

e) l'indicazione dei depositi, fiscali o commerciali, da cui i soggetti stessi intendono rifornire i serbatoi fissi che alimentano direttamente l'impianto centralizzato;

f) i dati identificativi del soggetto esercente la rete e l'indicazione del punto di consegna;

g) relazione tecnica delle modalità di impiego del GPL agevolato nell'ambito del processo industriale con l'indicazione dei parametri d'impiego;

h) l'impegno a comunicare all'Ufficio competente ogni eventuale variazione dei dati forniti entro trenta giorni dal suo verificarsi.

2. All'istanza sono allegati la planimetria dei locali o dei recinti in cui è installato l'impianto centralizzato nonché lo schema del medesimo. I soggetti esercenti impianti centralizzati alimentati direttamente da serbatoi fissi indicano nella planimetria l'ubicazione dei medesimi serbatoi, precisandone la capacità e il numero; copia delle relative tabelle di taratura e delle certificazioni relative ai congegni applicati per la misurazione del GPL sono acquisite nel corso delle operazioni di verifica dell'impianto effettuate ai sensi dell'articolo 4, comma 1.

Art. 4.

Rilascio delle autorizzazioni

1. L'Ufficio competente, ricevuta l'istanza di cui all'articolo 3 e riscontrata la sussistenza delle condizioni per l'applicazione dell'aliquota ridotta prevista dall'articolo 1, comma 1, verifica l'impianto centralizzato e procede, in contraddittorio con il soggetto titolare del medesimo, alla determinazione, anche con esperimenti, dei parametri mediante i quali può effettuarsi il controllo della regolarità degli impieghi.

2. Delle operazioni di verifica eseguite l'Ufficio competente redige un processo verbale in cui sono prescritte le eventuali misure necessarie per assicurare la regolarità dell'impiego del GPL agevolato.

3. Sulla base dei dati contenuti nell'istanza di cui all'articolo 3 e delle risultanze della verifica di cui al comma 1 del presente articolo, l'Ufficio competente rilascia al soggetto titolare dell'impianto centralizzato apposita autorizzazione ad utilizzare GPL agevolato.

4. Le modifiche, concernenti l'impiego del GPL agevolato, che il soggetto titolare dell'impianto centralizzato intendesse apportare alla situazione risultante dal verbale di cui al comma 2, devono essere preventivamente autorizzate dall'Ufficio competente.

5. L'autorizzazione di cui al comma 3 è revocata nel caso in cui mutino le condizioni che ne avevano determinato il rilascio da parte dell'Ufficio competente.

6. Il trasferimento dai depositi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *e)*, all'impianto centralizzato autorizzato all'impiego agevolato è subordinato alla esibizione al mittente di copia conforme dell'autorizzazione di cui al comma 3 del presente articolo. La copia dell'autorizzazione esibita è custodita dall'esercente il deposito mittente e presentata ad ogni richiesta degli organi di controllo.

Art. 5.

Modalità di rifornimento dei serbatoi fissi degli impianti centralizzati e circolazione del GPL agevolato

1. I soggetti esercenti depositi fiscali di prodotti energetici ovvero depositi commerciali di GPL per uso combustione, che intendono effettuare rifornimenti di GPL agevolato ad impianti centralizzati, autorizzati ai sensi dell'articolo 4, comma 3, alimentati direttamente da serbatoi fissi, ne danno comunicazione, almeno trenta giorni prima dell'inizio delle forniture, all'Ufficio competente.

2. Fermi restando gli obblighi di cui all'articolo 5 del testo unico delle accise, gli esercenti i depositi fiscali di cui al comma 1 del presente articolo, riportano, nel registro di carico e scarico, con le modalità di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *a)* del regolamento n. 210/1996, distintamente dagli altri, i quantitativi complessivi giornalieri di GPL agevolato trasferiti.

3. Fermi restando gli obblighi di cui all'articolo 25 del testo unico delle accise, gli esercenti i depositi commerciali di cui al comma 1 del presente articolo, riportano nel registro di carico e scarico, con le modalità di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *a)*, del regolamento n. 210/1996, distintamente dagli altri, i quantitativi complessivi giornalieri di GPL agevolato trasferiti.

4. Il GPL agevolato è trasferito dai depositi di cui al comma 1 del presente articolo agli impianti centralizzati autorizzati ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del presente regolamento, con la scorta del documento di accompagnamento comunitario semplificato (DAS) di cui all'articolo 9 del regolamento n. 210/1996 ovvero del documento di accompagnamento beni viaggianti di cui al regolamento emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627.

Art. 6.

Adempimenti contabili degli esercenti impianti centralizzati alimentati da serbatoi fissi

1. Il soggetto autorizzato ai sensi dell'articolo 4, comma 3, titolare dell'impianto centralizzato alimentato direttamente da serbatoi fissi annota, in un apposito registro di carico e scarico:

a) nella parte del carico, le singole partite di GPL agevolato pervenute con l'indicazione del relativo documento di accompagnamento, copia del quale è allegata al registro stesso;

b) nella parte dello scarico, le quantità giornaliere prelevate, quali risultano dalle indicazioni dei congegni di misura.

2. Per la tenuta del registro di cui al comma 1 è consentito anche l'impiego di moduli predisposti da sistemi informatici.

3. Il registro di cui al comma 1, vidimato dall'Ufficio competente, ha validità annuale ed è custodito dal titolare dell'impianto centralizzato per un periodo di cinque anni unitamente ai documenti di accompagnamento di cui all'articolo 5, comma 4.

Art. 7.

Adempimenti del soggetto esercente la rete

1. Il soggetto esercente la rete, che intende alimentare impianti centralizzati preventivamente autorizzati ai sensi dell'articolo 4, comma 3, presenta all'Ufficio competente una comunicazione, redatta in duplice esemplare, contenente le seguenti indicazioni:

a) la denominazione e sede legale della ditta, le generalità del soggetto che ne ha la rappresentanza legale o negoziale, l'attività svolta, la partita IVA, l'ubicazione della rete;

b) il numero e le capacità dei serbatoi di stoccaggio collegati alla rete, nonché il tipo e la potenzialità di altre istallazioni costituenti la rete;

c) il tipo e le caratteristiche dei contatori applicati per la misurazione del GPL complessivamente erogato;

d) il tipo e la portata dei contatori applicati ai punti di presa degli impianti centralizzati;

e) l'elenco dei soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 4, comma 3, che intende rifornire;

f) l'impegno a comunicare ogni eventuale variazione dei dati forniti entro trenta giorni dal suo verificarsi, nonché a trasmettere all'Ufficio competente, alla scadenza di ciascun anno solare, l'elenco riepilogativo dei soggetti di cui alla lettera *e)*.

2. Con cadenza annuale, il soggetto esercente la rete procede alla lettura effettiva dei congegni di misura di cui al comma 1, lettera *d)*, nonché dei contatori di cui al comma 1, lettera *c)*, che devono risultare immediatamente accessibili agli incaricati dei controlli di cui all'articolo 9. Il soggetto esercente la rete annota, alla fine di ciascun mese, nel registro di carico e scarico, nell'apposita colonna della sezione scarico, i quantitativi di GPL, stimati in relazione al consumo annuale effettivo, forniti ai singoli soggetti beneficiari collegati alla rete. Il registro, vidimato dall'Ufficio competente, ha validità annuale ed è custodito dal soggetto esercente la rete per un periodo di cinque anni.

Art. 8.

Modalità di fruizione del beneficio

1. Per il GPL agevolato impiegato in impianti centralizzati alimentati direttamente da serbatoi fissi, che sono riforniti da depositi fiscali, l'azienda fornitrice emette fattura con indicazione dell'accisa nella misura ridotta di cui all'articolo 1, comma 1.

2. Per il GPL agevolato impiegato in impianti centralizzati alimentati direttamente da serbatoi fissi che sono riforniti da depositi commerciali, il beneficio derivante dall'applicazione dell'aliquota ridotta di cui all'articolo 1, comma 1, del presente regolamento è concesso alla azienda fornitrice mediante un accredito d'imposta effettuato secondo le modalità di cui all'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 12 dicembre 1996, n. 689. Al fine di ottenere il suddetto accredito, l'azienda fornitrice emette, per ogni fornitura di GPL agevolato, una fattura con l'annotazione, relativa al prodotto fornito, della differenza tra l'accisa applicabile al GPL per uso combustione fornito e quella ridotta effettivamente pagata, per il medesimo prodotto, dall'azienda fornitrice. La medesima azienda presenta, all'Ufficio competente, una istanza contenente l'elenco, relativo ai due mesi solari immediatamente precedenti, dei rifornimenti di GPL agevolato effettuati, per i quali risultano emesse fatture e dei relativi soggetti titolari degli impianti centralizzati autorizzati ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del presente regolamento. L'istanza è presentata entro la fine del mese successivo al bimestre a cui si riferisce. Le fatture emesse dalla azienda distributrice sono tenute a disposizione dell'Ufficio competente.

3. Per il GPL agevolato impiegato in impianti centralizzati alimentati da reti canalizzate, il beneficio di cui all'articolo 1, comma 1, del presente regolamento è concesso al soggetto esercente la rete mediante un accredito d'imposta, effettuato secondo le modalità di cui all'articolo 6 del regolamento n. 689 del 1996. Al fine di ottenere il medesimo accredito d'imposta il soggetto esercente la rete presenta una istanza all'Ufficio competente contenente l'elenco, relativo ai due mesi solari immediatamente precedenti, dei quantitativi di GPL agevolato, quali risultano dalla lettura dei contatori di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *d)*, del presente regolamento ceduti a ciascuno dei soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del presente regolamento e per i quali risultano emesse fatture con l'annotazione, relativa al prodotto fornito, della differenza tra l'accisa applicabile al GPL per uso combustione fornito e quella ridotta effettivamente pagata, per il medesimo prodotto, dal soggetto esercente la rete. L'istanza è presentata entro la fine del mese successivo al bimestre a cui si riferisce. Le fatture emesse dalla azienda distributrice sono tenute a disposizione dell'Ufficio competente.

4. L'Ufficio competente, entro quarantacinque giorni dal ricevimento delle istanze di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, provvede agli adempimenti previsti dall'articolo 6, comma 3, del regolamento n. 689 del 1996. Trascorso inutilmente tale termine, competono sulle somme richieste nelle predette istanze gli interessi al saggio legale, che decorrono dal giorno di ricevimento delle istanze medesime.

5. Ai fini della determinazione dell'entità del beneficio spettante, al GPL fornito da reti canalizzate è attribuito un potere calorifico superiore convenzionale pari a 24.000 chilocalorie per metro cubo e un rapporto convenzionale tra volume e peso pari a 2; al GPL miscelato ad aria fornito da reti canalizzate è attribuito un potere calorifico superiore convenzionale pari a 12.000 chilocalorie per metro cubo e un rapporto convenzionale tra volume e peso pari a 1.

6. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane, i rapporti convenzionali di cui al comma 5 sono eventualmente rideterminati conseguentemente al verificarsi di variazioni, in misura maggiore del 5 per cento, dei poteri calorifici superiori medi del GPL e del GPL miscelato ad aria forniti nel territorio nazionale rispetto a quelli indicati al medesimo comma 5.

Art. 9.

Verifiche e controlli

1. Oltre agli adempimenti espressamente previsti, i dipendenti dell'Agenzia delle dogane e gli appartenenti al Corpo della Guardia di finanza eseguono controlli nei confronti dei soggetti autorizzati e verifiche ai relativi impianti, avvalendosi dei poteri ad essi conferiti dall'articolo 18 del testo unico delle accise al fine di accertare la corretta applicazione delle disposizioni di cui al presente regolamento.

Art. 10.

Disposizioni transitorie e finali

1. È confermata la validità delle autorizzazioni, inerenti gli impianti centralizzati per usi industriali, rilasciate ai sensi del decreto del Ministro delle finanze 26 gennaio 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 29 giugno 1972, a condizione che i soggetti titolari dei medesimi impianti, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, integrino la documentazione, presentata ai fini del rilascio delle predette autorizzazioni, con le indicazioni e gli allegati di cui all'articolo 3 del presente regolamento, qualora in essa mancanti.

2. Il decreto del Ministro delle finanze 26 gennaio 1972 è abrogato.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 6 agosto 2008

Il Ministro: TREMONTI

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

Registrato alla Corte dei conti il 1º ottobre 2008
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 260

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 24 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 novembre 1995, n. 279, supplemento ordinario:

«Art. 24 *(Impieghi agevolati)*. — 1. Ferme restando le disposizioni previste dall'art. 17 e le altre norme comunitarie relative al regime delle agevolazioni, i prodotti energetici destinati agli usi elencati nella tabella *A* allegata al presente testo unico sono ammessi ad esenzione o all'aliquota ridotta nella misura ivi prevista.

2. Le agevolazioni sono accordate anche mediante restituzione dell'imposta pagata; la restituzione può essere effettuata con la procedura di accredito prevista dall'art. 14.».

— Si riporta il testo del punto 15 della tabella *A* allegata al citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504: «Tabella *A* - Punto 15. Gas di petrolio liquefatti utilizzati, negli impianti centralizzati per usi industriali e dagli autobus urbani ed extraurbani adibiti al servizio pubblico: 10% aliquota normale.».

— Si riporta il testo dell'art. 26, comma 3, del citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504:

«Art. 26 *(Disposizioni particolari per il gas naturale)*. — 1.-2. *(Omissis)*.

3. Sono considerati compresi negli usi industriali gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, in tutte le attività industriali produttive di beni e servizi e nelle attività artigianali ed agricole, nonché gli impieghi nel settore alberghiero, nel settore della distribuzione commerciale, negli esercizi di ristorazione, negli impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attività dilettantistiche e gestiti senza fini di lucro, nel teleriscaldamento alimentato da impianti di cogenerazione che abbiano le caratteristiche tecniche indicate nella lettera *b)* del comma 2 dell'art. 11 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, anche se riforniscono utenze civili. Si considerano, altresì, compresi negli usi industriali, anche quando non è previsto lo scopo di lucro, gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, nelle attività ricettive svolte da istituzioni finalizzate all'assistenza dei disabili, degli orfani, degli anziani e degli indigenti.».

— Si riporta il testo dell'art. 67, comma 1, del citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504:

«Art. 67 *(Norme di esecuzione e disposizioni transitorie)*. — 1. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le norme regolamentari per l'applicazione del presente testo unico, con particolare riferimento all'accertamento e contabilizzazione dell'imposta, all'istituzione dei depositi fiscali, al riconoscimento delle qualità di operatore professionale, di rappresentante fiscale o di obbligato d'imposta diversa dalle accise, alla concessione di agevolazioni, esenzioni, abbuoni o restituzioni, al riconoscimento di non assoggettabilità al regime delle accise, all'effettuazione della vigilanza finanziaria e fiscale, alla circolazione e deposito dei prodotti sottoposti ad imposta o a vigilanza fiscale, alla cessione dei contrassegni di Stato, all'istituzione degli uffici finanziari di fabbrica. In attuazione dei criteri di carattere generale stabiliti dalle norme regolamentari, l'amministrazione finanziaria impartisce le disposizioni specifiche per i singoli casi. Fino a quando non saranno emanate le predette norme regolamentari restano in vigore quelle vigenti, in quanto applicabili. I cali ammissibili all'abbuono dell'imposta, fino a quando non saranno determinati con il decreto previsto dall'art. 4, comma 2, si determinano in base alle percentuali stabilite dalle norme vigenti.».

— Si riporta l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) abrogata.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.».

— Si riporta il testo dell'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1999, n. 203, supplemento ordinario:

«Art. 23 *(Istituzione del Ministero e attribuzioni)*. — 1. È istituito il Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di politica economica, finanziaria e di bilancio, programmazione degli investimenti pubblici, coordinamento della spesa pubblica e verifica dei suoi andamenti, politiche fiscali e sistema tributario, demanio e patrimonio statale, catasto e dogane. Il Ministero svolge altresì i compiti di vigilanza su enti e attività e le funzioni relative ai rapporti con autorità di vigilanza e controllo previsti dalla legge.

3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni dei Ministeri del tesoro, bilancio e programmazione economica e delle finanze, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri Ministeri o ad agenzie fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali e alle autonomie funzionali.».

Nota all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 24-*bis* del citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504:

«Art. 24-*bis (Denaturazione dei prodotti energetici)*. — 1. Le formule e le modalità di denaturazione per i prodotti energetici sono stabilite o variate con determinazioni del direttore dell'Agenzia delle dogane.

2. Fino all'emanazione delle determinazioni di cui al comma 1 restano in vigore le formule e le modalità di denaturazione vigenti in quanto applicabili.».

Note all'art. 5:

— Si riporta il testo dell'art. 5, comma 1, del citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504:

«Art. 5 *(Regime del deposito fiscale)*. — 1. La fabbricazione, la lavorazione e la detenzione dei prodotti soggetti ad accisa ed in regime sospensivo sono effettuate in regime di deposito fiscale. Sono escluse dal predetto regime le fabbriche di prodotti tassati su base forfetaria.».

— Si riporta il testo dell'art. 4, comma 1, lettera *a)*, del decreto ministeriale 25 marzo 1996, n. 210: (Regolamento recante norme per estendere alla circolazione interna le disposizioni relative alla circolazione intracomunitaria dei prodotti soggetti al regime delle accise) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 aprile 1996, n. 97, supplemento ordinario:

«Art. 4 *(Obblighi dello speditore)*. — 1. Per ogni trasferimento di merce in regime sospensivo lo speditore è tenuto:

a) ad annotare giornalmente sul registro di carico e scarico tenuto ai sensi dell'art. 5, comma 3, lettera *c)*, del testo unico, il numero del documento di accompagnamento, il giorno di partenza, i dati relativi al soggetto ed all'impianto destinatari, la qualità e la quantità di merce spedita.».

— Si riporta il testo dell'art. 25 del citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504:

«Art. 25 *(Deposito e circolazione di prodotti energetici assoggettati ad accisa)*. — 1. Gli esercenti depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa devono denunciarne l'esercizio all'ufficio tecnico di finanza, competente per territorio, qualunque sia la capacità del deposito.

2. Sono altresì obbligati alla denuncia di cui al comma 1:

a) gli esercenti depositi per uso privato, agricolo ed industriale di capacità superiore a 25 metri cubi;

b) gli esercenti impianti di distribuzione stradale di carburanti;

c) gli esercenti apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli ed industriali, collegati a serbatoi la cui capacità globale supera i 10 metri cubi.

3. Sono esentati dall'obbligo di denuncia di cui al comma 1 le amministrazioni dello Stato per i depositi di loro pertinenza e gli esercenti depositi per la vendita al minuto, purché la quantità di prodotti energetici detenuta in deposito non superi complessivamente i 500 chilogrammi.

4. Gli esercenti impianti e depositi soggetti all'obbligo della denuncia sono muniti di licenza fiscale, valida fino a revoca, e sono obbligati a contabilizzare i prodotti in apposito registro di carico e scarico. Nei predetti depositi non possono essere custoditi prodotti denaturati per usi esenti. Sono esonerati dall'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico gli esercenti depositi di oli combustibili, per uso privato o industriale. Gli esercenti la vendita al minuto di gas di petrolio liquefatti per uso combustione sono obbligati, in luogo della denuncia, a dare comunicazione di attività all'ufficio tecnico di finanza, competente per territorio, e sono esonerati dalla tenuta del registro di carico e scarico.

5. Per i depositi di cui al comma 1 ed al comma 2, lettera *a)*, nei casi previsti dal secondo comma dell'art. 25 del regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303, la licenza viene rilasciata al locatario al quale incombe l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico. Per gli impianti di distribuzione stradale di carburanti la licenza è intestata al titolare della gestione dell'impianto, al quale incombe l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico. Il titolare della concessione ed il titolare della gestione dell'impianto di distribuzione stradale sono, agli effetti fiscali, solidalmente responsabili per gli obblighi derivanti dalla gestione dell'impianto stesso.

6. Le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche ai depositi commerciali di prodotti energetici denaturati. Per l'esercizio dei predetti depositi, fatta eccezione per i depositi di gas di petrolio liquefatti denaturati per uso combustione, deve essere prestata cauzione nella misura prevista per i depositi fiscali. Per i prodotti energetici denaturati si applica il regime dei cali previsto dall'art. 4.

7. La licenza di esercizio dei depositi può essere sospesa, anche a richiesta dell'amministrazione, a norma del codice di procedura penale, nei confronti dell'esercente che sia sottoposto a procedimento penale per violazioni commesse nella gestione dell'impianto, costituenti delitti, in materia di accisa, punibili con la reclusione non inferiore nel minimo ad un anno. Il provvedimento di sospensione ha effetto fino alla pronuncia di proscioglimento o di assoluzione; la sentenza di condanna comporta la revoca della licenza nonché l'esclusione dal rilascio di altra licenza per un periodo di 5 anni.

8. I prodotti energetici assoggettati ad accisa devono circolare con il documento di accompagnamento previsto dall'art. 12. Sono esclusi da tale obbligo i prodotti energetici trasferiti in quantità non superiore a 1.000 chilogrammi a depositi non soggetti a denuncia ai sensi del presente articolo ed i gas di petrolio liquefatti per uso combustione trasferiti dagli esercenti la vendita al minuto.

9. Il trasferimento di prodotti energetici assoggettati ad accisa tra depositi commerciali deve essere preventivamente comunicato dallo speditore e confermato all'arrivo dal destinatario, entro lo stesso giorno di ricezione, anche a mezzo fax, agli uffici tecnici di finanza nella cui circoscrizione territoriale sono ubicati i depositi interessati alla movimentazione.».

— Si riporta il testo dell'art. 11, comma 1, lettera *a)*, del citato decreto ministeriale 25 marzo 1996, n. 210:

«Art. 11 *(Obblighi dello speditore)*. — 1. Per i trasferimenti di merci ad imposta assolta lo speditore è tenuto:

a) ad annotare giornalmente, nel registro di carico e scarico di cui all'art. 5, comma 3, lettera *c)*, od all'art. 12, comma 1, del testo unico, il giorno di partenza, i quantitativi complessivamente spediti nella giornata con la scorta del DAS, distintamente per qualità della merce, ed i numeri d'identificazione dei DAS emessi. Analoghe annotazioni vengono effettuate per le partite estratte con la scorta di documenti commerciali.».

Il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627 (Norme integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, in attuazione della delega prevista dall'art. 7 della legge 10 maggio 1976, n. 249, riguardante l'introduzione dell'obbligo di emissione del documento di accompagnamento dei beni viaggianti) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 ottobre 1978, n. 295.

Note all'art. 8:

— Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto ministeriale 12 dicembre 1996, n. 689 (Regolamento recante norme per l'effettuazione del rimborso delle imposte sulla produzione e sui consumi), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 gennaio 1997, n. 19.

«Art. 6 *(Modalità di effettuazione dei rimborsi)*. — 1. Le domande di rimborso sono presentate in due esemplari, se il rimborso è richiesto in danaro, o in tre esemplari, se il rimborso è richiesto mediante accredito. Ricevuta la domanda, l'UTF verifica la regolarità formale della medesima e della documentazione allegata e la congruità del rimborso richiesto. Se dalla suddetta documentazione non si può stabilire l'aliquota dell'imposta corrisposta, il rimborso è commisurato all'aliquota più bassa in vigore nei 12 mesi precedenti il giorno in cui è maturato il diritto al rimborso.

2. Quando il rimborso è richiesto in danaro, l'UTF, espletate le incombenze di cui al comma 1, trasmette, entro trenta giorni, uno degli esemplari della domanda, corredato dal proprio parere, alla circoscrizione doganale, competente ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto del Ministro delle finanze 26 novembre 1991, che provvede in merito, anche per quanto concerne la corresponsione degli interessi.

3. Il soggetto che desidera avvalersi della procedura del rimborso mediante accredito, indica, nella domanda di rimborso, presso quale impianto intende utilizzare l'accredito. L'UTF, effettuati i riscontri di cui al comma 1 ed apposto sulla domanda il visto attestante il diritto al rimborso con il conteggio degli interessi decorrenti dalla data della presentazione della domanda fino a quella di evasione della medesima, entro trenta giorni dalla data di ricezione trasmette uno degli esemplari della domanda all'interessato, ed altro all'ufficio o alla propria articolazione competente sull'impianto presso cui verrà utilizzato l'accredito, comunicando all'esercente del suddetto impianto il nominativo del beneficiario, l'entità e gli estremi dell'accredito. Effettuata l'immissione in consumo di prodotto per l'importo di accisa per il quale viene utilizzato l'accredito, l'esercente dell'impianto pone l'esemplare della domanda consegnatogli dal beneficiario, munito dell'attestazione di ricevuta apposta da quest'ultimo, a corredo delle proprie registrazioni fiscali.

4. La procedura di cui al comma 3, con l'esclusione della comunicazione all'esercente dell'impianto di estrazione, è seguita anche nel caso in cui il soggetto che chiede il rimborso è un depositario autorizzato o un operatore professionale che intende avvalersi dell'accredito a scomputo di versamenti d'imposta che sia tenuto ad effettuare.

5. Il rimborso di cui al comma 3 può essere trasferito dall'avente diritto ad altro soggetto, che deve essere indicato nella domanda di rimborso. Si applica la procedura stabilita dal predetto comma, con la sola differenza che l'immissione in consumo del prodotto per il quale viene utilizzato l'accredito è effettuata a favore del soggetto cui il rimborso è stato trasferito.».

Nota all'art. 9:

— Si riporta il testo dell'art. 18 del citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504:

«Art. 18 *(Poteri e controlli)*. — 1. L'amministrazione finanziaria esplica le incombenze necessarie per assicurare la gestione dei tributi relativi all'imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi; negli impianti gestiti in regime di deposito fiscale, può applicare agli apparecchi ed ai meccanismi bolli e suggelli ed ordinare, a spese del depositario autorizzato, l'attuazione delle opere e delle misure necessarie per la tutela degli interessi fiscali, ivi compresa l'installazione di strumenti di misura. Presso i suddetti impianti possono essere istituiti uffici finanziari di fabbrica che, per l'effettuazione della vigilanza, si avvalgono, se necessario, della collaborazione dei militari della Guardia di finanza, e sono eseguiti inventari periodici.

2. I funzionari dell'amministrazione finanziaria, muniti della speciale tessera di riconoscimento di cui all'art. 31 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, e gli appartenenti alla Guardia di finanza hanno facoltà di eseguire le indagini e i controlli necessari ai fini dell'accertamento delle violazioni alla disciplina delle imposte sulla produzione e sui consumi; possono, altresì, accedere liberamente, in qualsiasi momento, nei depositi, negli impianti e nei luoghi nei quali sono fabbricati, trasformati, detenuti od utilizzati prodotti sottoposti ad accisa o dove è custodita documentazione contabile attinente ai suddetti prodotti per eseguirvi verificazioni, riscontri, inventari, ispezioni e ricerche e per esaminare registri e documenti. Essi hanno pure facoltà di prelevare, gratuitamente, campioni di prodotti esistenti negli impianti, redigendo apposito verbale e, per esigenze di tutela fiscale, di applicare suggelli alle apparecchiature e ai meccanismi.

3. Gli ufficiali e sottufficiali della Guardia di finanza, oltre a quanto previsto dal comma 2, procedono, di iniziativa o su richiesta degli uffici finanziari, al reperimento ed all'acquisizione degli elementi utili ad accertare la corretta applicazione delle disposizioni in materia di imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi e delle relative violazioni. A tal fine essi possono:

a) invitare il responsabile d'imposta o chiunque partecipi, anche come utilizzatore, all'attività industriale o commerciale attinente ai prodotti sottoposti ad accisa, indicandone il motivo, a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati, notizie e chiarimenti o per esibire documenti relativi a lavorazione, trasporto, deposito, acquisto o utilizzazione di prodotti soggetti alla predetta imposizione;

b) richiedere, previa autorizzazione del comandante di zona, ad aziende ed istituti di credito o all'amministrazione postale di trasmettere copia di tutta la documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con il cliente, secondo le modalità e i termini previsti dall'art. 18 della legge 30 dicembre 1991, n. 413. Gli elementi acquisiti potranno essere utilizzati anche ai fini dell'accertamento in altri settori impositivi;

c) richiedere copie o estratti degli atti e documenti, ritenuti utili per le indagini o per i controlli, depositati presso qualsiasi ufficio della pubblica amministrazione o presso pubblici ufficiali;

d) procedere a perquisizioni domiciliari, in qualsiasi ora, in caso di notizia o di fondato sospetto di violazioni costituenti reato, previste dal presente testo unico.

4. Il coordinamento tra la Guardia di finanza e l'amministrazione finanziaria relativamente agli interventi negli impianti presso i quali sono costituiti gli uffici finanziari di fabbrica di cui al comma 1 od uffici doganali, è disciplinato, anche riguardo alle competenze in materia di verbalizzazione, con direttiva del Ministro delle finanze.

5. Gli uffici tecnici di finanza possono effettuare interventi presso soggetti che svolgono attività di produzione e distribuzione di beni e servizi per accertamenti tecnici, per controllare, anche a fini diversi da quelli tributari, l'osservanza di disposizioni nazionali o comunitarie. Tali interventi e controlli possono essere eseguiti anche dalla Guardia di finanza, previo il necessario coordinamento con gli uffici tecnici di finanza.

6. Il personale dell'amministrazione finanziaria, munito della speciale tessera di riconoscimento di cui al comma 2, avvalendosi del segnale di cui all'art. 24 del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e la Guardia di finanza hanno facoltà di effettuare i servizi di controllo sulla circolazione dei prodotti di cui al presente testo unico, anche mediante ricerche sui mezzi di trasporto impiegati. Essi hanno altresì facoltà, per esigenze di tutela fiscale, di apporre sigilli al carico, nonché di procedere, gratuitamente, al prelevamento di campioni.».

08G0186

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 2008.

Nomina del prof. Piero Cipollone a presidente dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 24 gennaio 1978, n. 14;

Visto l'art. 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, di istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, nonché riordino dell'omonimo istituto (INVALSI), a norma degli articoli 1 e 3 della legge 28 marzo 2003, n. 53;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed in particolare l'art. 1, comma 612, con il quale è stato modificato l'organo collegiale del predetto ente, e, alla lettera *d)*, ne è stata prevista la composizione e la procedura di nomina dei componenti;

Visto l'art. 1, commi 613 e 614, della citata legge n. 296 del 2006, con i quali, ai fini del potenziamento della qualificazione scientifica nonché dell'autonomia amministrativa dell'INVALSI, sono apportate modifiche alla struttura, al ruolo ed ai compiti dell'Istituto stesso, come definiti dal decreto legislativo n. 286 del 2004;

Visto, altresì, l'art. 1, comma n. 615, della citata legge n. 296 del 2006, che prevede, a decorrere dalla sua entrata in vigore, la cessazione dall'incarico del Presidente e dei componenti del Comitato direttivo dell'INVALSI e la nomina, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di uno o più Commissari straordinari, in attesa della costituzione dei nuovi organi;

Vista la legge 27 settembre 2007, n. 165, recante «Delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca»;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 gennaio 2007, di nomina dei commissari straordinari dell'INVALSI, del 2 ottobre 2007, e, da ultimo, del 4 luglio 2008, in corso di registrazione presso gli organi di controllo, recante la proroga degli effetti del precitato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 2007 fino al perfezionamento della nomina del Presidente e la costituzione dei nuovi organi amministrativi;

Considerato che occorre procedere alla nomina del Presidente dell'istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI);

Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 24 gennaio 2008, con il quale sono nominati i componenti, tra cui il prof. Piero Cipollone, del Comitato di indirizzo dell'istituto nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, ai fini di cui all'art. 1 della legge n. 165 del 2007;

Vista la delibera preliminare, adottata dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 25 gennaio 2008, su proposta del Ministro della pubblica istruzione *pro-tempore*, per l'avvio della procedura di nomina del prof. Piero Cipollone a Presidente dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione;

Visti i pareri favorevoli espressi dalle competenti Commissioni parlamentari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, università e ricerca, nella riunione del 25 luglio 2008;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

1. Il prof. Piero Cipollone è nominato, per un triennio, Presidente dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI).

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 4 agosto 2008

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GELMINI, *Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

Registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 2008
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 175

08A07736

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 11 aprile 2008.

Determinazione del numero delle sezioni e degli organici delle Commissioni tributarie regionali e provinciali, ai sensi dell'articolo 1, comma 353, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, recante norme in materia di ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione e successive modifiche ed integrazioni e le relative tabelle A e B concernenti, rispettivamente, l'individuazione delle sezioni e degli organici delle Commissioni tributarie regionali e provinciali;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 19 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 18, comma 4-*ter* del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, con il quale viene stabilita la necessità di provvedere alla revisione del numero dei componenti degli organi di giustizia tributaria e delle relative sezioni in funzione del flusso medio dei processi rilevato attraverso le necessarie rilevazioni statistiche;

Considerato che per le suddette finalità, con direttiva del Vice Ministro in data 26 luglio 2006, è stata costituita una Commissione paritetica presso il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria con il compito di formulare proposte e modelli previsionali delle dotazioni organiche delle commissioni tributarie;

Visto l'art. 1, comma 353, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con il quale, in particolare, viene stabilito che con uno o più decreti di natura non regolamentare il Ministro dell'economia e delle finanze determina il numero delle sezioni e gli organici di ciascuna Commissione tributaria provinciale e regionale, tenuto conto delle rilevazioni statistiche del flusso medio dei processi relativi agli anni 2006 e 2007 effettuate ai sensi dell'art. 1, comma 4, del citato decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545;

Tenuto conto dei modelli previsionali proposti dalla suddetta commissione paritetica per la determinazione della dotazione organica degli organi giudicanti ed, in particolare, del modello della capacità produttiva teorica;

Tenuto conto della relazione formulata dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria nella seduta del 10 marzo 2008 in ordine alle suddette proposte;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2006, con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2006 - Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 397, concernente l'attribuzione all'on. prof. Vincenzo Visco del titolo di Vice Ministro presso il Ministero dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. Le commissioni tributare provinciali e regionali, il numero delle sezioni e i corrispondenti organici sono indicati nelle tabelle A e B che formano parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà sottoposto al controllo secondo la normativa vigente.

Roma, 11 aprile 2008

Il Vice Ministro: VISCO

Registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 2008
Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, Economia e finanze registro n. 3, foglio n. 98

Tabella A – Composizione delle commissioni tributarie regionali

Commissioni tributarie regionali	Sezioni	Componenti
Abruzzo	7	42
Basilicata	3	18
Bolzano (2° grado)	2	12
Calabria	8	48
Campania	39	234
Emilia Romagna	14	84
Friuli Venezia Giulia	3	18
Lazio	27	162
Liguria	7	42
Lombardia	25	150
Marche	7	42
Molise	3	18
Piemonte	7	42
Puglia	13	78
Sardegna	4	24
Sicilia	21	126
Toscana	14	84
Trento (2° grado)	2	12
Umbria	3	18
Valle d'Aosta	2	12
Veneto	8	48
Totali	**219**	**1.314**

Tabella B – Composizione delle commissioni tributarie provinciali

Regione	Commissioni tributarie provinciali	Sezioni	Componenti
Abruzzo	Chieti	2	12
	L'Aquila	4	24
	Pescara	2	12
	Teramo	2	12
Basilicata	Matera	2	12
	Potenza	3	18
Calabria	Catanzaro	7	42
	Cosenza	14	84
	Crotone	2	12
	Reggio Calabria	14	84
	Vibo Valentia	3	18
Campania	Avellino	5	30
	Benevento	4	24
	Caserta	15	90
	Napoli	68	408
	Salerno	15	90
Emilia Romagna	Bologna	5	30
	Ferrara	2	12
	Forlì	2	12

Regione	Commissioni tributarie provinciali	Sezioni	Componenti
	Modena	3	18
	Parma	3	18
	Piacenza	2	12
	Ravenna	2	12
	Reggio Emilia	2	12
	Rimini	2	12
Friuli V.G.	Gorizia	2	12
	Pordenone	2	12
	Trieste	2	12
	Udine	3	18
Lazio	Frosinone	5	30
	Latina	6	36
	Rieti	2	12
	Roma	54	324
	Viterbo	3	18
Liguria	Genova	6	36
	Imperia	2	12
	La Spezia	2	12
	Savona	2	12
Lombardia	Bergamo	3	18
	Brescia	4	24
	Como	3	18
	Cremona	2	12
	Lecco	2	12
	Lodi	2	12
	Mantova	2	12
	Milano	28	168
	Pavia	3	18
	Sondrio	2	12
	Varese	4	24
Marche	Ancona	3	18
	Ascoli Piceno	3	18
	Macerata	2	12
	Pesaro	2	12
Molise	Campobasso	3	18
	Isernia	2	12
Piemonte	Alessandria	2	12
	Asti	2	12
	Biella	2	12
	Cuneo	2	12
	Novara	2	12
	Torino	8	48
	Verbania	2	12
	Vercelli	2	12
Puglia	Bari	12	72
	Brindisi	3	18
	Foggia	6	36
	Lecce	5	30
	Taranto	4	24
Sardegna	Cagliari	5	30
	Nuoro	2	12

Regione	Commissioni tributarie provinciali	Sezioni	Componenti
	Oristano	2	12
	Sassari	3	18
Sicilia	Agrigento	6	36
	Caltanissetta	3	18
	Catania	28	168
	Enna	4	24
	Messina	17	102
	Palermo	12	72
	Ragusa	7	42
	Siracusa	10	60
	Trapani	4	24
Toscana	Arezzo	2	12
	Firenze	5	30
	Grosseto	2	12
	Livorno	2	12
	Lucca	3	18
	Massa Carrara	2	12
	Pisa	3	18
	Pistoia	2	12
	Prato	2	12
	Siena	2	12
Trentino Alto Adige	Bolzano (1° grado)	2	12
	Trento (1° grado)	2	12
Umbria	Perugia	3	18
	Terni	2	12
Valle D'Aosta	Aosta	2	12
Veneto	Belluno	2	12
	Padova	4	24
	Rovigo	2	12
	Treviso	3	18
	Venezia	4	24
	Verona	3	18
	Vicenza	4	24
	Totali	**559**	**3.354**

08A07699

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 19 settembre 2008.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Promofiere piccola società cooperativa a r.l.», in Jesi.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 225, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti in particolare gli articoli 7 e 21-*quater* della citata legge n. 241/90;

Visto il decreto ministeriale 28 aprile 2006, n. 214/2006, con il quale è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Promofiere piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Jesi (Ancona), posta in liquidazione coatta amministrativa con il medesimo provvedimento, il dott. Gianluigi Caruso;

Visto che il dott. Gianluigi Caruso risultava destinatario del provvedimento di fermo emesso in data 21 luglio 2008 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria nell'ambito del proc. Penale n. 6268/06 RG. Nr. DDA;

Considerato che con ordinanza del 4 settembre 2008 la Procura della Repubblica di Reggio Calabria, disponendo l'immediata scarcerazione dello stesso dott. Caruso, riqualificava il reato nell'ipotesi prevista dagli articoli nn. 110 e 319 del codice penale;

Tenuto conto che nella fattispecie in esame sussistono evidenti e motivate ragioni di pubblico interesse

supportanti l'adozione di un provvedimento cautelare alla tutela degli interessi sottesi alla stessa procedura liquidatoria;

Preso atto che la fattispecie odiernamente esaminata integra le gravi ragioni richieste dall'art. 21-*quater*, secondo comma, della legge n. 241/90;

Ritenuto necessario, per le motivazioni sopra richiamate, adottare nei confronti del dott. Gianluigi Caruso il provvedimento di sospensione dell'esecuzione del citato decreto ministeriale datato 28 aprile 2006, limitatamente alla nomina dello stesso quale commissario liquidatore della società cooperativa Promofiere piccola società cooperativa a r.l., con sede in Jesi (Ancona);

Considerato che ricorrono altresì, le ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento di cui all'art. 7, primo comma della legge n. 241/1990, stante l'urgenza di sospendere dalla carica un pubblico ufficiale per fattispecie lesiva degli interessi della Pubblica amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni illustrate in premessa, l'esecuzione del decreto ministeriale 28 aprile 2006, n. 214/2006, nella parte relativa alla nomina del dott. Gianluigi Caruso quale commissario liquidatore della società cooperativa Promofiere piccola società cooperativa a r.l., con sede in Jesi (Ancona), è sospesa per la durata di un anno dalla data del presente decreto.

2. In sostituzione del dott. Gianluigi Caruso è nominato commissario liquidatore della stessa società cooperativa e per la durata della sospensione di cui al comma 1, l'avv. Massimo Femia, nato a Roma il 1° dicembre 1972, ivi domiciliato in via Cortina d'Ampezzo, n. 196.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 settembre 2008

Il Ministro: SCAJOLA

08A07701

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 3 ottobre 2008.

Sostituzione dell'elenco delle prove di analisi relativo al laboratorio «Azienda speciale per la formazione professionale e la promozione tecnologica e commerciale - CCIAA di Savona», autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/1996 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/1996, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.P.G. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156» recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto 6 aprile 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 96 del 26 aprile 2007, con il quale il laboratorio chimico merceologico della camera di commercio di Roma, ubicato in Roma, via Appia Nuova n. 218 è stato autorizzato per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, aventi valore ufficiale;

Visto il decreto 4 aprile 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 96 del 26 aprile 2007, con il quale al sopra citato laboratorio Azienda speciale per la formazione professionale e la promozione tecnologica e commerciale - CCIAA di Savona - Laboratorio chimico merceologico, ubicato in Albenga (Savona), Regione Rollo n. 98, è stata rinnovata l'autorizzazione per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, aventi valore ufficiale;

Considerato che il laboratorio sopra indicato, con nota del 16 settembre 2008, comunica di aver revisionato i metodi di prova relativi all'elenco delle prove di analisi;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 18 dicembre 2006 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuta la necessità di sostituire le prove di analisi indicate nell'allegato del decreto 6 aprile 2007;

Decreta:

Articolo unico

Le prove di analisi per le quali il laboratorio «Azienda speciale per la formazione professionale e la promozione tecnologica e commerciale - CCIAA di Savona - Laboratorio chimico merceologico», ubicato in Albenga (Savona), Regione Rollo n. 98, è autorizzato, sono sostituite dalle seguenti:

Denominazione della prova	Norma/metodo
Acidità	Reg. CEE 2568/1991 allegato II
Esteri metilici degli acidi grassi	Reg. CEE 796/2002 allegato XB + Reg. CEE 2568/1991 allegato XA + Reg. CEE 1429/1992
Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto	Reg. CEE 2568/1991 allegato IX + Reg. CEE 183/1993
Numero di perossidi	Reg. CEE 2568/1991 allegato III
Valutazione organolettica	Reg. CEE 2568/1991 allegato XII + Reg. CE 796/2002

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 ottobre 2008

Il capo Dipartimento: NEZZO

08A07540

DECRETO 6 ottobre 2008.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Trapani, quale autorità pubblica incaricata ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Valli Trapanesi».

IL DIRETTORE GENERALE
DEL CONTROLLO DELLA QUALITÀ E DEI SISTEMI DI QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006, concernente i controlli;

Visto il Regolamento (CE) n. 2325 del 24 novembre 1997, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Valli Trapanesi»;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 10 ottobre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 248 del 24 ottobre 2005, con il quale la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Trapani è stata autorizzata ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Valli Trapanesi»;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 10 ottobre 2005, data di emanazione del decreto di autorizzazione in precedenza citato;

Considerato che la Regione Siciliana, pur essendone richiesto, non ha ancora provveduto a segnalare l'organismo di controllo da autorizzare per il triennio successivo alla data di scadenza dell'autorizzazione sopra indicata;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine protetta «Valli Trapanesi» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa oppure l'autorizzazione all'eventuale nuovo organismo di controllo;

Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 10 ottobre 2005, fino all'emanazione del decreto

di rinnovo dell'autorizzazione alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Trapani oppure all'eventuale nuovo organismo di controllo;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Trapani, con decreto 10 ottobre 2005, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Valli Trapanesi», registrata con il Regolamento della Commissione (CE) n. 2325 del 24 novembre 1997, è prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'Ente Camerale stesso oppure all'eventuale autorizzazione di altra struttura di controllo.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 10 ottobre 2005.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 ottobre 2008

Il direttore generale: LA TORRE

08A07537

DECRETO 13 ottobre 2008.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «S.E.A. Sas» al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 118 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001, sostituita nel novembre 2000 dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto 6 ottobre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 247 del 22 ottobre 2005 con il quale al laboratorio «S.A.S. S.a.s.», ubicato in Marino (Roma), via Romana n. 12, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 2 ottobre 2008;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 20 ottobre 2006 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio «S.A.S. S.a.s.», ubicato in Marino (Roma), via Romana n. 12, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 31 ottobre 2010 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 ottobre 2008

Il capo Dipartimento: NEZZO

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità totale	Reg. CEE 2676/1990 allegato 13
Acidità volatile	Reg. CEE 2676/1990 allegato 14
Acido sorbico	Reg. CEE 2676/1990 allegato 22, par. 2
Anidride solforosa	Reg. CEE 2676/1990 allegato 25
Ceneri	Reg. CEE 2676/1990 allegato 9
Conduttività	Reg. CEE 2676/1990 allegato 42 b
Diglucoside malvosidico (ibridi produttori diretti)	OIV MA-F-AS315-03-DIGMAL 2008 - par. 2
Esame microscopico	DM 12/03/1986 GU n 161 14/07/1986 allegato II, pag. 12
Esame organolettico	DM 12/03/1986 GU n 161 14/07/1986 allegato I, Pag. 12
Estratto secco totale	Reg. CEE 2676/1990 allegato 4
Idrossimetilfurfurale	Reg. CEE 2676/1990 allegato 42 c
Litio	DM 12/03/1986 GU n 161 14/07/1986 allegato XXX, pag. 47
Massa volumica e densità relativa a 20°C	Reg. CEE 2676/1990 allegato 1 + Reg. CE 355/2005 par. 4c (densimetria elettronica)
Metanolo	OIV MA-E-AS312-03-METHAN 2008
pH	Reg. CEE 2676/1990 allegato 24
Piombo	DM 12/03/1986 GU n 161 14/07/1986 allegato XXXIV, pag. 51
Rame	Reg. CEE 2676/1990 allegato 31
Sodio	Reg. CEE 2676/1990 allegato 26
Tenore zuccherino	Reg. CEE 2676/1990 allegato 2
Titolo alcolometrico volumico	DM 12/03/1986 GU n 161 14/07/1986 allegato II, pag. 101 + Reg. CE 355/2005 par. 4c (densimetria elettronica)
Titolo alcolometrico volumico	DM 12/03/1986 GU n 161 14/07/1986 allegato V, pag. 95 + Reg. CE 355/2005 par. 4c (densimetria elettronica)
Titolo alcolometrico volumico	Reg. CEE 2676/1990 allegato 3 + Reg. CE 355/2005 par. 4c (densimetria elettronica)
Zuccheri riduttori	Reg. CEE 2676/1990 allegato 5, par. 3.2.1

08A07733

DECRETO 13 ottobre 2008.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «Enocentro di Vassanelli C. & C. Srl», al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione, limitatamente ad alcune prove.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 118 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001, sostituita nel novembre 2000 dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto 16 settembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 225 del 27 settembre 2005 con il quale al laboratorio «Enocentro di Vassanelli C. & C. Srl», ubicato in Bussolengo (Verona), via Pietro Vassanelli n. 9, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 3 ottobre 2008;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 20 luglio 2006 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio «Enocentro di Vassanelli C. & C. Srl», ubicato in Bussolengo (Verona), via Pietro Vassanelli n. 9, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 31 luglio 2010 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 ottobre 2008

Il capo Dipartimento: NEZZO

ALLEGATO

Denominazione della prova	**Norma / metodo**
2,4,6-Tricloroanisolo (0,8-25,0 nanogrammi/litro), 2,3,4,6-Tetracloroanisolo (2,0-50,0 nanogrammi/litro), 2,4,6-Tribromoanisolo (0,8-25,0 nanogrammi/litro), Guaiacolo (5,0-25,0 nanogrammi/litro), Geosmina (15,0-50,0 nanogrammi/litro)	POP_149 ed1 rev1 2007
Acidità fissa	DM 12/03/1986 SO GU n° 161 14/07/ 1986 allegato III + Risoluzione OIV 53-2000
Acidità fissa	Reg. CEE 2676/1990 allegato 15
Acidità totale	DM 12/03/1986 SO GU n° 161 14/07/ 1986 allegato II + Risoluzione OIV 52-2000
Acidità totale	Reg. CEE 2676/1990 allegato 13, par. 5.2 e 5.3
Acidità volatile	DM 12/03/1986 SO GU n° 161 14/07/ 1986 allegato IV + Risoluzione OIV 54-2000
Acidità volatile	Reg. CE 2870/2000 + Reg. CEE 2676/1990 allegato 14
Acidità volatile	Reg. CEE 2676/1990 allegato 14
Acido malico, Acido lattico, Acido citrico, Acido tartarico, Acido acetico	OIV MA-F-AS313-04-ACIORG 2007
Acido metatartarico	DM 12/03/1986 SO GU n° 161 14/07/ 1986 allegato XXII
Acido sorbico	Reg. CEE 2676/1990 allegato 22, par. 2
Acido sorbico (metodo automatizzato) (2 - 400 milligrammi/litro)	POP_002 ed1 rev5 2006
Alcalinità delle ceneri	Reg. CEE 2676/1990 allegato 10
Analisi multiresiduale (Acefate, Azinfos metile, Benalaxil, Bromopropilato, Captano, Ciproconazolo, Clorpirifos etile, Clorpirifos metile, Cyprodinil, Diclofluanid, Dimetoato, Dimetomorf, Esaconazolo, Fenarimol, Fenbuconazolo, Fenexamide, Fenitrotion, Flusilazolo, Folpet, Fosalone, Indoxacarb, Iprodione, Iprovalicarb, Kresoxim metile, Malation, Mepanipyrim, Metalaxil, Metidation, Miclobutanil, Ometoato, Oxadixil, Paration metile, Penconazolo, Pirifenox, Pirimicarb, Procimidone, Propiconazolo, Pyrimetanil, Quinalfos, Quinoxifen, Tebuconazolo, Tebufenpirad, Tetraconazolo, Triadimefon, Triadimenol, Trifloxistrobin, Vinclozolin)	POP_049 ed1 rev3 2006
Anidride carbonica	Reg. CEE 2676/1990 allegato 37
Anidride solforosa libera e totale	Reg. CEE 2676/1990 allegato 25
Cadmio	Reg. CEE 2676/1990 allegato 32
Calcio	Reg. CEE 2676/1990 allegato 29
Caratteristiche cromatiche	Reg. CEE 2676/1990 allegato 40, par. 4 e 1.3
Carbammato di etile	Reg. CEE 2676/1990 allegato 44 + Reg. CE 761/1999 allegato 3

Cationi totali	Reg. CEE 2676/1990 allegato 42a
Ceneri	Risoluzione OIV 58-2000
Ceneri	Reg. CEE 2676/1990 allegato 9
Cloruri	Risoluzione OIV 62-2000
Cloruri	Reg. CEE 2676/1990 allegato 11
Conduttività	Reg. CEE 2676/1990 allegato 42b
Cromo (5 - 200 microgrammi/litro)	POP_078 ed1 rev5 2006
Densità relativa, Titolo alcolometrico volumico effettivo, Zuccheri riduttori, Titolo alcolometrico volumico totale, Estratto secco totale, Estratto secco ridotto, Acidità totale, Acidità volatile, pH (metodo automatizzato) (Densità relativa 0.989-1.006 a 20 °C, Titolo alcolometrico volumico effettivo 8.4-17.5 %vol, Zuccheri riduttori 1.2-20 g/l, Acidità totale 3.7-11.2 g/l, Acidità volatile 0.1-1.2 g/l, pH 3.0-4.0; Titolo alcolometrico volumico totale, Estratto secco totale, Estratto secco ridotto (derivanti da calcolo))	POP_155 ed1 rev2 2006
Diglucoside malvosidico (Ibridi Produttori Diretti) (Presenza / assenza)	OIV MA-F-AS315-03-DIGMAL 2007 p.to 2
Estratto secco totale	DM 12/03/1986 SO GU n° 161 14/07/ 1986 allegato VI + Risoluzione OIV 57-2000
Estratto secco totale	Reg. CE 2870/2000 metodo II
Estratto secco totale e ridotto	Reg. CEE 2676/1990 allegato 4 + allegato 5 (Circ. MIPAF 17/03/2003)
Ferro	Risoluzione OIV 66-2000
Ferro	Reg. CEE 2676/1990 allegato 30, par. 2
Glicerina (0,1 - 20,0 grammi/litro)	POP_023 ed1 rev.5 2006
Idrossimetilfurfurale	Reg. CEE 2676/1990 allegato 42c, par. 3
Indice di Folin-Ciocalteu	Reg. CEE 2676/1990 allegato 41
Litio	DM 12/03/1986 SO GU n° 161 14/07/ 1986 allegato XXX
Magnesio	Reg. CEE 2676/1990 allegato 28
Massa volumica a 20 °C e Densità relativa a 20 °C	Reg. CEE 2676/1990 allegato 1
Meso-inositolo, Scillo-inositolo, Saccarosio	Reg. CEE 2676/1990 allegato 42f
Metanolo	OIV MA-F-AS312-03-METHAN 2007 par 2
Ocratossina-A	OIV MA-F-AS315-10-OCHRAT 2007
pH	Reg. CEE 2676/1990 allegato 24
Piombo	Risoluzione OIV 67-2000
Piombo	Reg. CEE 2676/1990 allegato 35
Potassio	Reg. CEE 2676/1990 allegato 27, par. 2
Rame	Risoluzione OIV 64-2000
Rame	Reg. CEE 2676/1990 allegato 31

Saccarosio	Reg. CEE 2676/1990 allegato 6, par. 3
Saggio di stabilità (Stabile / Instabile)	DM 12/03/1986 SO GU n° 161 14/07/ 1986 allegato III, par. 3.3
Sodio	Reg. CEE 2676/1990 allegato 26, par. 2
Solfati	Risoluzione OIV 63-2000
Solfati	Reg. CEE 2676/1990 allegato 12, par. 2
Solfati e Cloruri (metodo automatizzato) (Cloruri: 20 - 1000 milligrammi/litro Solfati: 20 - 3000 milligrammi/litro)	POP_003 ed1 rev.6 2006
Sostanze volatili e metanolo (Metanolo, 1-Propanolo, 2-Metil,1-Propanolo, 2-Metil,1-Butanolo, 3-Metil,1-Butanolo, Acetato di etile, 1-Butanolo, 2-Butanolo, Acetaldeide, Acetale)	Reg. CE 2870/2000 metodo III
Sovrapressione	Reg. CEE 2676/1990 allegato 37 bis + Reg. CE 1293/2005 allegato 2
Tenore zuccherino (Grado rifrattometrico Brix)	Reg. CEE 2676/1990 allegato 2
Titolo alcolometrico volumico	DM 12/03/1986 SO GU n° 161 14/07/ 1986 allegato V + Risoluzione OIV 56-2000
Titolo alcolometrico volumico	Reg. CE 2870/2000 metodo IB
Titolo alcolometrico volumico effettivo, Titolo alcolometrico volumico potenziale, Titolo alcolometrico volumico totale, Titolo alcolometrico massico effettivo, Titolo alcometrico massico potenziale, Titolo alcolometrico massico totale (0 - 20 ml%ml)	Reg. CEE 2676/1990 allegato 3 + Reg. CE 355/2005 28/02/2005 par. 4c (densimetria elettronica) + Reg. CE allegato II + DPR 162/1965 12/02/1965 GU SO 73 23/03/1965
Zinco	Risoluzione OIV 65-2000
Zinco	Reg. CEE 2676/1990 allegato 34
Zuccheri (Sostanze riducenti non-volatili)	Risoluzione OIV 59-2000
Zuccheri riduttori	Reg. CEE 2676/1990 allegato 5 par 3.1 e 3.2.1
Zuccheri riduttori e totali dopo inversione (metodo Fehling) (1,5 - 700,0 grammi/litro)	POP_007 ed1 rev5 2006
Zuccheri riduttori e totali dopo inversione (metodo iodometrico automatizzato) (0,6 - 400,0 grammi/litro)	POP_006 ed1 rev.6 2006

08A07734

DECRETO 13 ottobre 2008.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «Ufficio Dogane Palermo - Sezione operativa laboratorio chimico», al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti i Regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001, sostituita nel novembre 2000 dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto 21 novembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 279 del 30 novembre 2007 con il quale al laboratorio «Ufficio Dogane Palermo - Sezione operativa laboratorio chimico», ubicato in Palermo, via Francesco Crispi n. 143, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 7 ottobre 2008;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 9 luglio 2008 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio «Ufficio Dogane Palermo - Sezione operativa laboratorio chimico», ubicato in Palermo, via Francesco Crispi n. 143, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 31 luglio 2012 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 ottobre 2008

Il capo Dipartimento: NEZZO

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità	Reg. CEE 2568/91 allegato II + Reg. CE 702/2007
Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto	Reg. CEE 2568/91 allegato IX + Reg. CEE 183/1993 (escluso punto 5.4)
Cere	Reg. CEE 2568/1991 allegato IV + Reg. CEE 183/1993 + Reg. CE 177/1994 + Reg. CE 702/2007
Esteri metilici degli acidi grassi	Reg. CEE 796/2002 allegato XB +Reg. CEE 2568/1991 allegato XA + Reg. CEE 1429/1992
Numero di perossidi	Reg. CEE 2568/91 allegato III
Piombo	UNI EN ISO 12193:2004
Triacilgliceroli con ECN 42	Reg. CEE 2568/1991 allegato XVIII + Reg. CE 2472/1997 + Reg. CE 282/1998
Valutazione organolettica	Reg. CEE 2568/1991 allegato XII + Reg. CE 796/2002

08A07735

DECRETO 16 ottobre 2008.

Conferimento all'Istituto Mediterraneo di Certificazione dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto per le DOCG «Fiano di Avellino», «Greco di Tufo», «Taurasi» e per le DOC «Aversa», «Aglianico del Taburno e Taburno», «Campi Flegrei», «Capri», «Castel San Lorenzo», «Cilento», «Costa d'Amalfi», «Falerno del Massico», «Galluccio», «Guardiolo», «Irpinia», «Ischia», «Penisola Sorrentina», «Sannio», «Sant'Agata dei Goti», «Solopaca», «Vesuvio».

IL DIRETTORE GENERALE
DEL CONTROLLO DELLA QUALITÀ E DEI SISTEMI DI QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 ed abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante l'attuazione delle direttive (CE) 89/395 e 86/396 concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 4 giugno 1997, n. 256, recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 marzo 2007 concernente le disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD), che abroga il decreto ministeriale 29 maggio 2001, il decreto ministeriale 31 luglio 2003 ed il decreto ministeriale 21 marzo 2002;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 luglio 2007 concernente l'approvazione dello schema del piano dei controlli, del prospetto tariffario e determinazione dei criteri per la verifica della rappresentatività della filiera vitivinicola, in applicazione dell'art. 2, comma 2, del decreto 29 marzo 2007;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 17 luglio 2008 concernente la modifica dello schema di piano dei controlli e del prospetto tariffario di cui al decreto 13 luglio 2007, recante disposizioni applicative dell'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 29 marzo 2007, relativo alle disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD);

Visto il decreto del Ministero politiche agricole del 18 luglio 2003 e successive modifiche, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita «Fiano di Avellino» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto del Ministero politiche agricole del 18 luglio 2003 e successive modifiche, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita «Greco di Tufo» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto del Ministero agricoltura e foreste del 11 marzo 1993 e successive modifiche, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita «Taurasi» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto del Ministero agricoltura e foreste del 2 agosto 1993, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata «Aglianico del Taburno o Taburno» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto del Ministero agricoltura e foreste del 31 luglio 1993 e successive modifiche, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata «Aversa» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto del Ministero risorse agricole del 3 ottobre 1994, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata «Campi Flegrei» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1977, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata «Capri» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 novembre 1991, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata «Castel San Lorenzo» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1989 e successive modifiche, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata «Cilento» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto del Ministero risorse agricole del 10 agosto 1995, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata «Costa d'Amalfi» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1989 e successive modifiche, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata «Falerno del Massico» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto del Ministero politiche agricole del 4 agosto 1997, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata «Galluccio» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto del Ministero agricoltura e foreste del 2 agosto 1993 e successive modifiche, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata «Guardia Sanframondi o Guardiolo» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto del Ministero politiche agricole del 13 settembre 2005, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata «Irpinia» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto del Ministero agricoltura e foreste del 31 luglio 1993 e successive modifiche, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata «Ischia» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto del Ministero risorse agricole del 3 ottobre 1994, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata «Penisola Sorrentina» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto del Ministero politiche agricole del 5 agosto 1997 e successive modifiche, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata «Sannio» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto del Ministero agricoltura e foreste del 3 agosto 1993, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata «Sant'Agata dé Goti o Sant'Agata dei Goti» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto del Ministero politiche agricole e forestali del 30 ottobre 2002 e successive modifiche, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata «Solopaca» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 1983 e successive modifiche, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata «Vesuvio» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visti i decreti n. 96 dell'8 aprile 2008 e 379 del 31 luglio 2008 della Giunta Regionale della Campania - Area generale di coordinamento sviluppo attività settore primario settore sperimentale, informazione, ricerca e consulenza in agricoltura con i quali è stato individuato l'Istituto Mediterraneo di Certificazione Agroalimentare con sede in Napoli C.so Meridionale, 6, quale Organismo di controllo dei v.q.p.r.d. sopra citati;

Considerato che i piani di controllo ed i tariffari presentati dall'Organismo di controllo sono stati oggetto di valutazione nella riunione tenutasi il 23 settembre 2008 presso l'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, con la partecipazione del citato Organismo di controllo, del MIPAAF - Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale - Direzione generale sviluppo agroalimentare, qualità e tutela del consumatore, e della Regione Campania;

Vista la documentazione agli atti dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, inoltrata dall'Istituto Mediterraneo di Certificazione Agroalimentare, e il parere favorevole espresso dalla Regione Campania sul piano dei controlli e sul prospetto tariffario nella citata riunione del 23 settembre 2008;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione dell'Istituto Mediterraneo di Certificazione Agroalimentare istante, ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 29 marzo 2007;

Decreta:

Art. 1.

1. L'Istituto Mediterraneo di Certificazione Agroalimentare, con sede in Napoli, via G Porzio Centro Direzionale Is G1, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 marzo 2007 per le DOCG «Fiano di Avellino», «Greco di Tufo», «Taurasi» e per le DOC «Aversa», «Aglianico del Taburno e Taburno», «Campi Flegrei», «Capri», «Castel San Lorenzo», «Cilento», «Costa d'Amalfi», «Falerno del Massico», «Galluccio», «Guardia Sanframondi o Guardiolo», «Irpinia», «Ischia», «Penisola Sorrentina», «Sannio», «Sant'Agata dei Goti», «Solopaca», «Vesuvio», nei confronti di tutti i soggetti presenti nella filiera che intendono rivendicare le predette denominazioni di origine.

Art. 2.

1. L'Istituto Mediterraneo di Certificazione Agroalimentare autorizzato, di seguito denominato «Organismo di controllo autorizzato», dovrà assicurare che, conformemente alle prescrizioni del piano di controllo, i processi produttivi ed i prodotti certificati nelle predette denominazioni di origine rispondano ai requisiti stabiliti nei relativi disciplinari di produzione approvati con i decreti indicati nelle premesse.

2. Per assicurare le finalità di cui al comma 1:

a) la regione, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le Province ed i Comuni competenti per il territorio di produzione delle predette denominazioni di origine, ai sensi dell'art. 3, comma 3 del decreto ministeriale 13 luglio 2007, sono tenuti a mettere a disposizione dell'Organismo di controllo autorizzato, a titolo gratuito, ogni utile documentazione in formato cartaceo e, ove possibile, in formato elettronico, in particolare gli Albi dei vigneti e i relativi aggiornamenti, le denunce delle uve, le certificazioni d'idoneità agli esami analitici ed organolettici e ogni altra documentazione utile ai fini dell'applicazione dell'attività di controllo;

b) preliminarmente all'avvio degli adempimenti di propria competenza in materia di rivendicazione e di controllo analitico ed organolettico, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per i territori di produzione sono tenute a verificare l'avvenuto pagamento all'Organismo di controllo autorizzato degli oneri relativi all'attività di controllo da parte dei produttori richiedenti l'attribuzione dell'attestazione delle DOCG e delle DOC in questione per le relative partite di uve e di vino, in conformità ai limiti indicati nel prospetto tariffario depositato presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

c) le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per il territorio di produzione possono delegare l'Organismo di controllo autorizzato per le funzioni ad esse attribuite dalla legge 10 febbraio 1992, n. 164, al rilascio, per le predette denominazioni di origine, delle ricevute frazionate delle uve al conduttore che ha presentato la relativa denuncia;

d) limitatamente alle DOC indicate all'art. 1 comma 1, le ditte imbottigliatrici devono apporre sulle bottiglie o sugli altri recipienti di capacità non superiore a 60 litri l'indicazione del lotto ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 attribuito alla partita certificata dalla ditta imbottigliatrice e comunicato dalla medesima ditta all'Organismo di controllo autorizzato al momento del conseguimento del parere di conformità, così come indicato nei piani di controllo presentato dall'Organismo di controllo autorizzato, ai sensi dell'art. 9, comma 4 del decreto ministeriale 29 marzo 2007.

Art. 3.

1. L'Organismo di controllo autorizzato non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, i piani di controllo, il sistema tariffario nei confronti delle denominazioni di origine indicate all'art. 1, comma 1, così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso del Ministero stesso.

2. L'Organismo di controllo autorizzato comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del comitato di certificazione e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di ulteriori attività al fine della valutazione della loro non compatibilità con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

1. L'Organismo di controllo autorizzato è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari - e dalla Regione Campania, ai sensi dell'art. 10 del decreto ministeriale 29 marzo 2007.

2. Il Consorzio autorizzato, su delega dei produttori, ha l'onere di fornire agli enti competenti in materia di gestione e vigilanza nel settore delle denominazioni di origine dei vini le dichiarazioni e le comunicazioni previste dalla normativa vigente attinenti l'attività di controllo autorizzata con il presente decreto.

3. Il Consorzio autorizzato dovrà richiedere ai soggetti immessi nel sistema di controllo l'autodichiarazione delle giacenze delle diverse tipologie di vino V.Q.P.R.D., ed atte a divenire V.Q.P.R.D., detenute al momento dell'avvio dell'attività di controllo, così come annotato nella contabilità obbligatoria di cantina.

Art. 5.

1. La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'Organismo di controllo autorizzato del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 ottobre 2008

Il direttore generale: LA TORRE

08A07738

DECRETO 16 ottobre 2008.

Conferimento, al Consorzio di tutela e valorizzazione vini Cirò e Melissa, dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto per le DOC «Cirò » e «Melissa».

IL DIRETTORE GENERALE
DEL CONTROLLO DELLA QUALITÀ E DEI SISTEMI DI QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 ed abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante l'attuazione delle direttive (CE) 89/395 e 86/396 concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 4 giugno 1997, n. 256, recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 marzo 2007 concernente le disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD), che abroga il decreto ministeriale 29 maggio 2001, il decreto ministeriale 31 luglio 2003 ed il decreto ministeriale 21 marzo 2002;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 luglio 2007 concernente l'approvazione dello schema del piano dei controlli, del prospetto tariffario e determinazione dei criteri per la verifica della rappresentatività della filiera vitivinicola, in applicazione dell'art. 2, comma 2, del decreto 29 marzo 2007;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 17 luglio 2008 concernente la modifica dello schema di piano dei controlli e del prospetto tariffario di cui al decreto 13 luglio 2007, recante disposizioni applicative dell'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 29 marzo 2007, relativo alle disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1979 e successive modifiche, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Melissa» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 25 settembre 1989, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Cirò» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la nota n. 11063 del 12 maggio 2008 del Dipartimento agricoltura foreste e forestazione - Settore 2 - Valorizzazione e promozione produzioni agricole e filiere produttive della regione Calabria con la quale è stato individuato il Consorzio per la tutela e la valorizzazione dei vini Cirò e Melissa con sede in Cirò Marina (Crotone) via Anna Frank n. 9, quale Organismo di controllo dei V.Q.P.R.D. sopra citati;

Considerato che i piani di controllo ed i tariffari presentati dall'Organismo di controllo sono stati oggetto di valutazione nella riunione tenutasi il 2 ottobre 2008 presso l'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, con la partecipazione del citato Organismo di controllo, del MIPAAF - Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale, Direzione generale sviluppo agroalimentare, qualità e tutela del consumatore, e della regione Calabria;

Vista la documentazione agli atti dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, inoltrata dal Consorzio per la tutela e la valorizzazione dei vini Cirò e Melissa, e il parere favorevole espresso dalla regione Calabria sul piano dei controlli e sul prospetto tariffario nella citata riunione del 2 ottobre 2008;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione del Consorzio per la tutela e la valorizzazione dei vini Cirò e Melissa istante, ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 29 marzo 2007;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Consorzio per la tutela e la valorizzazione dei vini Cirò e Melissa, con sede in Cirò Marina (Crotone), via Anna Frank n. 9, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 marzo 2007 per le DOC «Cirò » e «Melissa», nei confronti di tutti i soggetti presenti nella filiera che intendono rivendicare le predette denominazioni di origine.

Art. 2.

1. Il Consorzio per la tutela e la valorizzazione dei vini Cirò e Melissa autorizzato, di seguito denominato «Organismo di controllo autorizzato», dovrà assicurare che, conformemente alle prescrizioni del piano di controllo, i processi produttivi ed i prodotti certificati nelle predette denominazioni di origine rispondano ai requisiti stabiliti nei relativi disciplinari di produzione approvati con i decreti indicati nelle premesse.

2. Per assicurare le finalità di cui al comma 1:

a) la regione, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le Province ed i Comuni competenti per il territorio di produzione delle predette denominazioni di origine, ai sensi dell'art. 3, comma 3 del decreto ministeriale 13 luglio 2007, sono tenuti a mettere a disposizione dell'Organismo di controllo autorizzato, a titolo gratuito, ogni utile documentazione in formato cartaceo e, ove possibile, in formato elettronico, in particolare gli Albi dei vigneti e i relativi aggiornamenti, le denunce delle uve, le certificazioni d'idoneità agli esami analitici ed organolettici e ogni altra documentazione utile ai fini dell'applicazione dell'attività di controllo;

b) preliminarmente all'avvio degli adempimenti di propria competenza in materia di rivendicazione e di controllo analitico ed organolettico, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per i territori di produzione sono tenute a verificare l'avvenuto pagamento all'Organismo di controllo autorizzato degli oneri relativi all'attività di controllo da parte dei produttori richiedenti l'attribuzione dell'attestazione delle DOC in questione per le relative partite di uve e di vino, in conformità ai limiti indicati nel prospetto tariffario depositato presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

c) le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per il territorio di produzione possono delegare l'Organismo di controllo autorizzato per le funzioni ad esse attribuite dalla legge 10 febbraio 1992, n. 164, al rilascio, per le predette denominazioni di origine, delle ricevute frazionate delle uve al conduttore che ha presentato la relativa denuncia;

d) le ditte imbottigliatrici devono apporre sulle bottiglie o sugli altri recipienti di capacità non superiore a 60 litri l'apposita fascetta identificativa prevista dall'art. 9, comma 2 del decreto ministeriale 29 marzo 2007, stampata dall'Istituto Poligrafico dello Stato, secondo il modello approvato dal Ministero all'art. 4 del decreto ministeriale 13 luglio 2007, attestante l'avvenuto controllo e recante la numerazione progressiva, così come indicato nel piano di controllo presentato dall'Organismo di controllo autorizzato, ai sensi dell'art. 9 comma 4 del decreto ministeriale 29 marzo 2007.

Art. 3.

1. L'Organismo di controllo autorizzato non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, i piani di controllo, il sistema tariffario nei confronti delle denominazioni di origine indicate all'art. 1, comma 1, così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso del Ministero stesso.

2. L'Organismo di controllo autorizzato comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del comitato di certificazione e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di ulteriori attività al fine della valutazione della loro non compatibilità con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

1. L'Organismo di controllo autorizzato è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari - e dalla regione Calabria, ai sensi dell'art. 10 del decreto ministeriale 29 marzo 2007.

2. Il Consorzio autorizzato, su delega dei produttori, ha l'onere di fornire agli enti competenti in materia di gestione e vigilanza nel settore delle denominazioni di origine dei vini le dichiarazioni e le comunicazioni previste dalla normativa vigente attinenti l'attività di controllo autorizzata con il presente decreto.

3. Il Consorzio autorizzato dovrà richiedere ai soggetti immessi nel sistema di controllo l'autodichiarazione delle giacenze delle diverse tipologie di vino V.Q.P.R.D., ed atte a divenire V.Q.P.R.D., detenute al momento dell'avvio dell'attività di controllo, così come annotato nella contabilità obbligatoria di cantina.

Art. 5.

1. La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'Organismo di controllo autorizzato del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 ottobre 2008

Il direttore generale: LA TORRE

08A07739

DECRETO 16 ottobre 2008.

Conferimento al Consorzio volontario tutela vini DOC Lison Pramaggiore dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto per la DOC «Lison Pramaggiore».

IL DIRETTORE GENERALE
DEL CONTROLLO DELLA QUALITÀ E DEI SISTEMI DI QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 ed abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante l'attuazione delle direttive (CE) 89/395 e 86/396 concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 4 giugno 1997, n. 256, recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 marzo 2007 concernente le disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD), che abroga il decreto ministeriale 29 maggio 2001, il decreto ministeriale 31 luglio 2003 ed il decreto ministeriale 21 marzo 2002;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 luglio 2007 concernente l'approvazione dello schema del piano dei controlli, del prospetto tariffario e determinazione dei criteri per la verifica della rappresentatività della filiera vitivinicola, in applicazione dell'art. 2, comma 2, del decreto 29 marzo 2007;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 17 luglio 2008 concernente la modifica dello schema di piano dei controlli e del prospetto tariffario di cui al decreto 13 luglio 2007, recante disposizioni applicative dell'art. 2, comma 2, del

decreto ministeriale 29 marzo 2007, relativo alle disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD);

Visto il decreto ministeriale del 29 maggio 2000 e successive modifiche, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Lison Pramaggiore» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto n. 55 del 7 luglio 2008 della Direzione produzioni agroalimentari della regione Veneto, con il quale veniva individuato quale Organismo di controllo nei confronti del V.Q.P.R.D. sopra citato il Consorzio volontario tutela vini DOC Lison Pramaggiore, con sede in Pramaggiore (Venezia), via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 13/B;

Considerato che il piano di controllo ed il tariffario presentato dall'Organismo di controllo sono stati oggetto di valutazione nella riunione tenutasi il 24 settembre 2008 presso questo Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, con la partecipazione del citato Organismo di controllo, del MIPAAF - Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale, Direzione generale sviluppo agroalimentare, qualità e tutela del consumatore, e della regione Veneto;

Vista la documentazione agli atti dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, inoltrata dal Consorzio volontario tutela vini DOC Lison Pramaggiore, e il parere favorevole espresso dalla Regione Veneto sul piano dei controlli e sul prospetto tariffario nella citata riunione del 24 settembre 2008;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione nei confronti del Consorzio volontario tutela vini DOC Lison Pramaggiore istante, ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 29 marzo 2007;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Consorzio volontario tutela vini DOC Lison Pramaggiore con sede in Pramaggiore (Venezia), via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 13/B, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 marzo 2007 per la DOC «Lison Pramaggiore», nei confronti di tutti i soggetti presenti nella filiera che intendono rivendicare le predette denominazioni di origine.

Art. 2.

1. Il Consorzio volontario tutela vini DOC Lison Pramaggiore autorizzato, di seguito denominato «Organismo di controllo autorizzato», dovrà assicurare che, conformemente alle prescrizioni del piano di controllo, i processi produttivi ed i prodotti certificati nelle predette denominazioni di origine rispondano ai requisiti stabiliti nei relativi disciplinari di produzione approvati con i decreti indicati nelle premesse.

2. Per assicurare le finalità di cui al comma 1:

a) la regione, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le Province ed i Comuni competenti per il territorio di produzione delle predette denominazioni di origine, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto ministeriale 13 luglio 2007, sono tenuti a mettere a disposizione dell'Organismo di controllo autorizzato, a titolo gratuito, ogni utile documentazione in formato cartaceo e, ove possibile, in formato elettronico, in particolare gli Albi dei vigneti e i relativi aggiornamenti, le denunce delle uve, le certificazioni d'idoneità agli esami analitici ed organolettici e ogni altra documentazione utile ai fini dell'applicazione dell'attività di controllo;

b) preliminarmente all'avvio degli adempimenti di propria competenza in materia di rivendicazione e di controllo analitico ed organolettico, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per i territori di produzione sono tenute a verificare l'avvenuto pagamento all'Organismo di controllo autorizzato degli oneri relativi all'attività di controllo da parte dei produttori richiedenti l'attribuzione dell'attestazione della DOC in questione per le relative partite di uve e di vino, in conformità ai limiti indicati nel prospetto tariffario depositato presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

c) le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per il territorio di produzione possono delegare l'Organismo di controllo autorizzato per le funzioni ad esse attribuite dalla legge 10 febbraio 1992, n. 164, al rilascio, per le predette denominazioni di origine, delle ricevute frazionate delle uve al conduttore che ha presentato la relativa denuncia;

d) limitatamente alla DOC indicata all'art. 1, comma 1, le ditte imbottigliatrici devono apporre sulle bottiglie o sugli altri recipienti di capacità non superiore a 60 litri l'indicazione del lotto ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, attribuito alla partita certificata dalla ditta imbottigliatrice e comunicato dalla medesima ditta all'Organismo di controllo autorizzato al momento del conseguimento del parere di conformità, così come indicato nel piano di controllo presentato dall'Organismo di controllo autorizzato, ai sensi dell'art. 9, comma 4 del decreto ministeriale 29 marzo 2007.

Art. 3.

1. L'Organismo di controllo autorizzato non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, i piani di controllo, il sistema tariffario nei confronti delle denominazioni di origine indicate all'art. 1 comma 1, così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso del Ministero stesso.

2. L'Organismo di controllo autorizzato comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di ulteriori attività al fine della valutazione della loro non compatibilità con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

1. L'Organismo di controllo autorizzato è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari - e dalla regione Veneto, ai sensi dell'art. 10 del decreto ministeriale 29 marzo 2007.

2. Il Consorzio autorizzato, su delega dei produttori, ha l'onere di fornire agli enti competenti in materia di gestione e vigilanza nel settore delle denominazioni di origine dei vini le dichiarazioni e le comunicazioni previste dalla normativa vigente attinenti l'attività di controllo autorizzata con il presente decreto.

3. Il Consorzio autorizzato dovrà richiedere ai soggetti immessi nel sistema di controllo l'autodichiarazione delle giacenze delle diverse tipologie di vino V.Q.P.R.D., ed atte a divenire v.q.p.r.d. detenute al momento dell'avvio dell'attività di controllo, così come annotato nella contabilità obbligatoria di cantina.

Art. 5.

1. La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'Organismo di controllo autorizzato del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 ottobre 2008

Il direttore generale: LA TORRE

08A07740

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 13 ottobre 2008.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia, sezione staccata di Salò.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, reg. n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto decreto-legge 21 giugno 1961, n. 98, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione dei decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota prot. n. 15139 del 17 settembre 2008 del Direttore dell'Ufficio provinciale di Brescia, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di mancato funzionamento della Sezione staccata di Salò, nel giorno 23 settembre 2008;

Accertato che il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia, Sezione staccata di Salò, è dipeso dalle operazioni di trasloco della sede dell'Ufficio da Piazza San Bernardino n. 2 a via Gasparo da Salò n. 103, tale da non consentire all'ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Sentito l'Ufficio del Garante del Contribuente che con nota prot. n. 1802 in data 6 ottobre 2008 ha espresso parere favorevole in merito;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia, Sezione staccata di Salò, nel giorno 23 settembre 2008.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 13 ottobre 2008

Il direttore regionale: GUADAGNOLI

08A07702

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Istituzione del Consolato onorario in Lipsia (Germania)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE UMANE E L'ORGANIZZAZIONE

(Omissis);

Decreta:

Articolo unico

È istituito a Lipsia (Germania) un Consolato onorario posto alle dipendenze dell'Ambasciata d'Italia in Berlino, con la seguente circoscrizione territoriale: il distretto governativo di Lipsia ed il distretto governativo di Chemnitz.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 2008

Il direttore generale
per le risorse umane e l'organizzazione
SANFELICE DI MONTEFORTE

08A07712

MINISTERO DELL'INTERNO

Estinzione della Confraternita del Rosario, in Pesaro

Con decreto del Ministro dell'interno in data 4 settembre 2008, viene estinta la Confraternita del Rosario, con sede in Pesaro, loc. Fiorenzuola di Focara.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto all'Arcidiocesi di Pesaro, con sede in Pesaro.

08A07538

Estinzione della Confraternita SS. Sacramento, in Pesaro

Con decreto del Ministro dell'interno in data 4 settembre 2008, viene estinta la Confraternita SS. Sacramento, con sede in Pesaro, loc. S. Maria delle Febbrecce.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto all'Arcidiocesi di Pesaro, con sede in Pesaro.

08A07539

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Nobilis Influenza H7N1»

Provvedimento n. 189 dell'8 luglio 2008

Registrazione mediante procedura centralizzata.

Attribuzione numero identificativo nazionale (N.I.N.) e regime di dispensazione.

Specialità medicinale: NOBILIS INFLUENZA H7N1.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. - (Boxmeer) Olanda.

Rappresentante in Italia: Intervet Italia srl.

Confezioni autorizzate:

EU/2/07/076/001 - flacone vetro da 250 ml - N.I.N. 103909014;

EU/2/07/076/002 - flacone vetro da 500 ml - N.I.N. 103909026;

EU/2/07/076/003 - flacone PET da 250 ml - N.I.N. 103943038;

EU/2/07/076/004 - flacone PET da 500 ml - N.I.N. 103943040.

Regime di dispensazione: ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Le confezioni dei prodotti in oggetto devono essere poste in commercio così come autorizzate dalla Commissione europea C(2007)2167 of 14 maggio 2007 (http://ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/register/vreg.htm) con i numeri identificativi nazionali attribuiti da questa amministrazione e con il regime di dispensazione indicato.

Il presente provvedimento ha valenza dalla data della decisione della Commissione europea.

08A07671

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Suprelorin»

Provvedimento n. 208 del 2 settembre 2008

Registrazione mediante procedura centralizzata.

Attribuzione numero identificativo nazionale (N.I.N.) e regime di dispensazione.

Specialità medicinale: SUPRELORIN.

Titolare A.I.C.: Virbac S.A. - Carros Francia.

Rappresentante in Italia: Virbac srl.

Confezioni autorizzate:

EU/2/07/072/001 - 4,7 mg 2 impianti sottocutanei precaricati - N.I.N. 103856011;

EU/2/07/072/002 - 4,7 mg 5 impianti sottocutanei precaricati - N.I.N. 103856023.

Regime di dispensazione: ricetta medico veterinaria in copia unica non ripetibile.

Le confezioni dei prodotti in oggetto devono essere poste in commercio così come autorizzate dalla Commissione europea C(2007)3427 of 10 luglio 2007 e C(2007)6681 (http://ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/register/vreg.htm) con i numeri identificativi nazionali attribuiti da questa amministrazione e con il regime di dispensazione indicato.

Il presente provvedimento ha valenza dalla data della decisione della Commissione europea.

08A07700

Provvedimenti concernenti l'esonero dall'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria

Con decreto n. 44176 del 15 settembre 2008 la società Ecogest S.r.l., con sede in Rovigo, è esonerata dall'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria a decorrere dal 16 gennaio 2008.

Con decreto n. 44177 del 15 settembre 2008 la società Cosmo S.p.a., con sede in Casale Monferrato (Alessandria), è esonerata dall'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria a decorrere dal 13 maggio 2008.

08A07737

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Fluconazolo Ipso-Pharma»

Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 1991 del 30 settembre 2008

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Ipso Pharma S.r.l., (codice fiscale n. 01256840768), con sede legale e domicilio fiscale in via San Rocco, 6 - 85033 Episcopia (Potenza).

Medicinale: FLUCONAZOLO IPSO-PHARMA.

Confezione:

A.I.C. n. 037268012 - «100 mg capsule rigide» 10 capsule;

A.I.C. n. 037268024 - «150 mg capsule rigide» 2 capsule;

A.I.C. n. 037268036 - «200 mg capsule rigide» 7 capsule,

è ora trasferita alla società: Theramex S.p.a., (codice fiscale n. 12839400152), con sede legale e domicilio fiscale in piazza del Pigneto, 9 - 00176 Roma.

Con conseguente variazione della denominazione del medicinale in FLUCONAZOLO THERAMEX.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A07710

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Reolase»

Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 1992 del 30 settembre 2008

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Dif-Int Pharmaceutical B.V., con sede legale e domicilio in Martinus Nijhofflaan, 2, 2624ES - Delft (Olanda).

Medicinale: REOLASE.

Confezioni:

A.I.C. n. 027322027 - 30 bustine granulato;

A.I.C. n. 027322041 - sciroppo 200 ml,

è ora trasferita alla società: Velates S.r.l., (codice fiscale n. 09171100010), con sede legale e domicilio fiscale in via Lorenzo Valla, 16 - 20141 Milano.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A07711

Comunicato di rettifica relativo all'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Nottem».

Nella seconda riga del comunicato «Estratto determinazione AIC/N/V n. 1577 ...», relativo al medicinale «NOTTEM», pubblicato nel S.O. alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 184 del 7 agosto 2008, a pag. 167:

in luogo di:

Estratto determinazione AIC/N/V n. 1577 del 17 luglio 2008

leggasi:

Estratto determinazione AIC/N/V n. 1577 del 17 luglio 2007.

08A07713

AGENZIA DELLE DOGANE

Avviso relativo alla pubblicazione nel sito internet dell'Agenzia delle dogane, il giorno 16 ottobre 2008, della nota n. 34826/ ACVCT/V dell'Area Centrale Verifiche e Controlli.

Si rende noto che nel sito internet dell'Agenzia delle dogane, il giorno 16 ottobre 2008, è stata pubblicata la nota del Direttore dell'Area Centrale Verifiche e Controlli, recante istruzioni per la presentazione delle domande di partecipazione all'assegnazione, per l'anno 2008, di 70.000 tonnellate di biodiesel agevolato prodotto a seguito della sottoscrizione di contratti di coltivazione realizzati nell'ambito di intese di filiera e di contratti quadro, ai sensi dell'art. 22-*bis*, comma 1, del decreto legislativo 504/95 e del decreto interministeriale n. 156/08.

08A07741

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2008-GU1-251) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ 1,00